

COPIA

N°57 Reg. delib.	del 22-09-2021
---------------------	----------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.
---------	--

Oggi **ventidue** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Tasso Giuseppe	Sindaco	P
Baldo Alessandro	Assessore	P
Bellesia Mario	Assessore esterno	P
		3 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Gerlando Gibilaro.

Il Sig. Tasso Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.
--	--

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria - per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

DATO ATTO:

- che condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- che il *D.L. n. 4 del 2019*, convertito con modificazioni dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, ha previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over: cfr. art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: *“5-sexies. fino al 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità (..) le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;*
- che la L. 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'*art. 3, D.L. n. 90 del 2014* e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime.
- Che i Responsabili di area hanno attestato, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 165/2001 e smi l'inesistenza di eccedenze di personale;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “*Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, con il quale si dispone la

normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania n.111 del 27/07/2020).

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno in data 08.06.2020 chiarisce che le:

Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE il bilancio di previsione 2020 dato assestato;

Considerato che in base alle linee guida la dotazione organica si risolve in un limite finanziario individuando la "dotazione" come spesa potenziale massima che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta il limite imposto dai vincoli di finanza pubblica pari alla spesa media del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014 e quantificata in € **389.492,00** al netto degli arretrati contrattuali e delle spese per le categorie protette;

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Fratta Polesine al valore indicato per i comuni da 2.000 a 2.999 abitanti nella percentuale del 27,60%;

Rilevato che il posizionamento del Comune di Fratta Polesine rispetto al valore soglia è il seguente:

Ente fascia C) popolazione tra 2.000 e 2.999 abitanti (valore soglia 27,60%)

Spesa personale 2020 € **333.770,67**

----- = 20,12 %

Entrate correnti medie (2018/2019/2020)

al netto FCDE(prev.assestata 2020) € 1.658.552,15

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Individuato l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,60% (**tabella 1** DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

$1.658.552,15 \times 27,6\% = 457.760,39$ spesa massima non superabile media entr. val.soglia;

$457.760,39 - 333.770,67 = 123.989,72$ incremento spesa massima tabella 1 sp.max. sp.pers.ente;

Preso atto quindi che, trovandosi il comune di Fratta Polesine, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

Preso atto inoltre che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale registrata nel 2018**, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

Considerato pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 (€ 393.429,88) per le % in **tabella 2** del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia C);

Rilevato quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente

Spesa personale 2018	del anno	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
393.429,88		20%	2020	78.685,98	472.115,86
393.429,88		25%	2021	98.357,47	491.787,35
393.429,88		28%	2022	110.160,37	503.590,25
393.429,88		29%	2023	114.094,67	507.524,55
393.429,88		30%	2024	118.028,96	511.458,84

Richiamato altresì il comma 2 del citato DPCM il quale stabilisce che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali della tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia massimo di cui all'art.4 comma1 di ciascuna fascia demografica;

Ritenuto pertanto che per gli enti virtuosi il margine complessivo di incremento sia determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 2 e dalla capacità assunzionale residua maturata fino al 2020 come da tabella che segue:

Spesa	Tab. 2 (2021)	Tab. 2 (2022)	Tab. 2 (2023)	Tab. 2 (2024)
Spesa pers. 2020	333.770,67	333.770,67	333.770,67	333.770,67
Increment.max.spesa 2018 (tabella 2) assunzioni Tempo Indetermin.	98.357,47	110.160,37	114.094,67	118.028,96
Resti 2015-2019	=	=	=	=
Capacità assunzionale totale	98.357,47	110.160,37	114.094,67	118.028,96
Spesa personale con incremento tabella 2 + resti	432.128,14	443.931,04	447.865,34	451.799,63
Valore massimo (soglia) 27,60% tabella 1	457.760,39(1)	457.760,39 (1)	457.760,39 (1)	457.760,39 (1)
Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2)	98.357,47	110.160,37	114.094,67	118.028,96

(1) il valore soglia è dinamico e viene rideterminato di anno in anno in base ai dati aggiornati con l'ultimo rendiconto approvato

Verificato che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da tabella sopra riportata, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM;

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art.7 specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557quater e 562 L.296/2006”*;

Visto l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 in cui si stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella del predetto articolo, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;

Verificata, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, sulla base delle allegate attestazioni dei Responsabili di area, l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

Preso atto che:

✓l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013 di € **389.492,00**

✓l'Ente ha rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica;

«l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

«Al momento attuale, l'Ente non è soggetto alla vigente normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999;

«Il Comune di Fratta Polesine ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;

«con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2021 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

«con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.06.2021 ha approvato il rendiconto esercizio precedente;

«l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009;

«con propria deliberazione n. 43 del 07.07.2021 ha provveduto ad approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023;

«con propria deliberazione n. 30 del 07.04.2021 ha approvato il PEG mentre con delibera n. 5 del 20.01.2021 ha approvato il Piano della Performance 2021/2022/2023;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2022-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che potrebbe eventualmente cessare, dando atto che, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili o di modifiche normative, il presente piano dovrà essere modificato;

Per gli anni **2022 – 2024**: - sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi; -prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Vista l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1-DI DARE ATTO che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, il Comune di Fratta Polesine non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

2-DI PRENDERE ATTO che la capacità assunzionale del Comune di Fratta Polesine per il triennio 2022/2024, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa è determinata secondo quanto segue:

A) valore soglia per fascia demografica del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti (tabella 1 art. 4 Decreto 17 marzo 2020): 27,60%;

B) valore soglia effettivo calcolato per il comune di Fratta Polesine:

Spesa personale 2020 € **333.770,67**

----- = 20,12 %

Entrate correnti medie (2018/2019/2020)

al netto FCDE(prev.assestata 2020) € 1.658.552,15

C) capacità assunzionale effettiva in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020:

Spesa	Tab. 2 (2021)	Tab. 2 (2022)	Tab. 2 (2023)	Tab. 2 (2024)
Spesa pers. 2020	333.770,67	333.770,67	333.770,67	333.770,67
Incres.max.spesa 2018 (tabella 2) assunzioni Tempo Indetermin.	98.357,47	110.160,37	114.094,67	118.028,96
Resti 2015-2019	=	=	=	=
Capacità assunzionale totale	98.357,47	110.160,37	114.094,67	118.028,96
Spesa personale con incremento tabella 2 + resti	432.128,14	443.931,04	447.865,34	451.799,63
Valore massimo (soglia) 27,60% tabella 1	457.760,39(1)	457.760,39 (1)	457.760,39 (1)	457.760,39 (1)
Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2)	98.357,47	110.160,37	114.094,67	118.028,96

Per gli anni **2022 – 2024**: - sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi; -prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente

in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

3-DI AUTORIZZARE per il triennio 2022/2024 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

4-DI DARE ATTO che secondo le previsioni dell'Art. 7, comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

5-DI TRASMETTERE alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. il presente provvedimento;

6-DI DARE ATTO che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2022-2024 e che lo stesso potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;

7-DI STABILIRE che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" unitamente al Conto annuale del personale.

8-DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.63

Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarità tecnica

Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti.

Data 09-09-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Cacciatori Roberta

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' contabile

Parere favorevole di regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147bis comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

Data 09-09-21

Il Responsabile del servizio
F.to Cacciatori Roberta

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Tasso Giuseppe

IL Segretario Comunale
F.to Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile area amm.vo-contabile, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi, con numero di registrazione all'albo pretorio 586.
- Viene comunicata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Fratta Polesine li 01-10-
2021

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F.to Cacciatori Roberta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
Cacciatori Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F. to Cacciatori Roberta